

L'esame di Stato del primo ciclo: novità e indicazioni operative



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania



Le novità più significative dell'esame rispetto alla C.M. n. 48/2012

- Presidente di commissione "interno": le funzioni sono svolte nelle scuole statali dal dirigente scolastico, nelle paritarie dal coordinatore delle attività educative
- Maggiore trasparenza nella valutazione per l'ammissione: il Consiglio di classe, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10
- Modifica del meccanismo di assegnazione del voto finale: mentre fino allo scorso anno veniva calcolato sulla base della media tra il voto di ammissione e quello delle singole prove d'esame, adesso risulta invece dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Ciò vuol dire importanza maggiore attribuita al curriculum di studi, che pesa per il 50% sulla valutazione finale.



Le novità più significative dell'esame rispetto alla C.M. n. 48/2012

- Eliminazione dall'esame delle prove INVALSI, che diventano però requisito obbligatorio per l'ammissione. Alle prove nazionali di italiano e matematica se ne aggiunge da quest'anno una di inglese.
- Precisazioni e novità sulle caratteristiche delle prove scritte, di cui si indicano le tipologie ed i quadri di riferimento.
- Prova di lingua straniera unica, da valutare con un solo voto, anche se è composta di due parti distinte, per l'inglese e la seconda lingua comunitaria.
- Per gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana) la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera

Alunni diversamente abili

- Per gli allievi con disabilità certificata la sottocommissione predispone, se necessario, prove d'esame differenziate, che hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma
- Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi. Tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alunni con DSA

- Gli alunni con DSA certificato sostengono le prove d'esame utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel PDP dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove, ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte
- Per i candidati con DSA esonerati dall'insegnamento di una o due lingue straniere vengono definite, se necessario, prove differenziate che non sono più, come in passato, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998, ma hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Focus sulle prove INVALSI

Riferimento normativo: artt. 7 e 9 del D. Lgs. 62/2017, nota MIUR 1865 del 10.10.2017

Ambiti disciplinari:

Italiano (durata: 90 minuti)

Matematica (durata: 90 minuti)

Inglese (livelli A1 e A2 del QCER) (durata: 90 minuti)

Modalità di somministrazione:

COMPUTER BASED (CBT)

ON LINE

CON I PIÙ DIFFUSI SISTEMI OPERATIVI (*open source* e proprietari)



La somministrazione CBT

La somministrazione mediante computer richiede una particolare attenzione all'organizzazione dello svolgimento delle prove, specialmente per quanto riguarda:

- verifica preventiva e accurata della funzionalità e della qualità del collegamento a internet
- verifica preventiva e accurata della funzionalità dei computer che saranno usati dagli studenti
- verifica della disponibilità e della funzionalità delle strumentazioni audio, in particolare di cuffie per l'ascolto individuale



La flessibilità organizzativa

La somministrazione CBT delle prove INVALSI può essere organizzata:

per classe

per parte di una classe

in sequenza (prima un gruppo e poi un altro, usando gli stessi computer)

in parallelo (usando due o più laboratori o gruppi di computer portatili, ecc.)

Rispetto al singolo allievo le prove INVALSI CBT possono realizzarsi in:

- **TRE** giornate distinte, una per ciascuna materia (soluzione consigliata)
- **DUE** giornate distinte (soluzione non auspicabile)
- **UNA** sola giornata (soluzione sconsigliata)

N.B. lo svolgimento della singola prova (Italiano, Matematica, Inglese) non può essere interrotto dallo studente

Trasmissione dei dati e correzione delle prove

Correzione della prova: totalmente centralizzata

Trasmissione dei dati all'INVALSI:

- **automatica**
- **contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all'esaurimento del tempo previsto per la prova)**

Nell'area riservata della scuola sul sito dell'INVALSI è possibile monitorare a cadenza infrasettimanale lo svolgimento delle prove INVALSI a livello di singolo studente

Entro la fine dell'anno scolastico, la scuola può scaricare la certificazione delle competenze di cui all'art. 4, c. 2 (Italiano e Matematica) e c. 3 (Inglese) del D.M. 742/2017



Alunni disabili

In base al PEI

Misure compensative:

- tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova)
- donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia
- calcolatrice e formulario
- dizionario
- ingrandimento
- adattamento prova per alunni sordi (formato word)
- Braille (per Italiano e Matematica)

Misure dispensative:

- esonero da una o più prove
- per Inglese: esonero anche solo da una delle due parti (ascolto o lettura) della prova

Alunni con DSA

In base al PDP:

Misure compensative:

- tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova)
- dizionario
- donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia
- calcolatrice e formulario

Misure dispensative:

- esonero dalla prova nazionale di lingua Inglese per gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera

Candidati privatisti

- Presentazione della domanda entro il 20 marzo 2018 alla scuola in cui sosterranno l'esame di Stato
- Comunicazione all'INVALSI da parte della scuola dell'elenco definitivo e non più integrabile dei candidati privatisti entro il 23 marzo 2018
- I candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI della III secondaria di primo grado nell'ultima settimana di aprile (dal 23 al 28 aprile)

Sessione suppletiva assenti

Se l'assenza termina entro la *finestra di somministrazione* assegnata alla scuola, il recupero della prova (o delle prove) avviene senza alcuna necessità di comunicazione all'INVALSI da parte della scuola

Se l'assenza si protrae oltre il periodo di somministrazione assegnato alla scuola, per i soli allievi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 c. 4 del D. Lgs. 62/2017, la scuola comunica all'INVALSI su apposito modulo *web* i nominativi di quanti hanno diritto a sostenere la prova suppletiva, che si svolgerà nella data comunicata da INVALSI

Ammissione all'Esame dei candidati interni

Prerequisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore personalizzato, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare - di competenza del Consiglio di Istituto - della non ammissione prevista dal DPR 249/1998, art. 4 commi 9 e 9 bis;
- aver partecipato alle prove standardizzate nazionali



- In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può ammettere l'allievo all'Esame con le relative insufficienze oppure può deliberare la non ammissione con adeguata motivazione.
- In caso di delibera di non ammissione, il voto dell'insegnante di Religione cattolica per gli alunni che se ne avvalgono, se determinante per conseguire la maggioranza, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
- Analogamente avviene per il voto dell'insegnante di attività alternative all'IRC.

Il voto di ammissione all'Esame

D. M. 741/2017, art. 2 comma 4

“In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi”.


Spetta al Collegio docenti definire, con specifica delibera:

- i criteri per l'ammissione o non ammissione all'Esame
- i criteri per l'attribuzione del voto di ammissione



I criteri di competenza del Collegio dei Docenti

- ✓ I criteri per la non ammissione all'esame non possono limitarsi al mero numero di discipline con voto non sufficiente
- ✓ Il voto di ammissione può essere inferiore a sei decimi; tuttavia bisogna tenere presente che esso ha molto peso sul voto finale
- ✓ I criteri/descrittori del voto di ammissione non vanno formulati solo sulla media aritmetica dei voti dell'ultimo anno ma devono tenere conto dell'andamento del triennio



- Si suggerisce di evitare calcoli meccanici e procedure standardizzate
- Occorre piuttosto tener conto, in una prospettiva olistica ed educativa, del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, considerando una serie di elementi oltre ai voti disciplinari: il metodo di studio maturato, i progressi registrati relativamente alla situazione di partenza, il grado di autonomia e di responsabilità raggiunto dall'alunno etc.

Ammissione candidati privatisti

Sono ammessi a sostenere l'esame i candidati che:

- compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui svolgono l'esame, il 13° anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di I grado;
- abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di I grado da almeno un triennio;
- si avvalgono dell'istruzione parentale;
- frequentano la terza classe presso una scuola secondaria di primo grado non statale non paritaria, iscritta all'albo regionale.

Prerequisiti:

- presentazione della domanda di ammissione all'esame da parte dei genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale entro il 20 marzo; in caso di candidati con disabilità o DSA deve essere fornita anche copia delle relative certificazioni nonché, se predisposti, il PEI o il PDP;
- partecipazione alle prove INVALSI presso l'istituzione scolastica (statale o paritaria) dove si è scelto di sostenere l'esame.



La Commissione e i suoi lavori

D. M. 741/2017, art. 4

- Si costituisce una commissione d'esame in ogni Istituzione scolastica
- Per ciascuna classe terza si costituisce una sottocommissione, composta dai docenti dei consigli di classe, che individua al suo interno un docente coordinatore; questi è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione
- I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti
- In caso di assenze, il Presidente della commissione dispone le sostituzioni tra i docenti in servizio presso la scuola



D. M. 741/2017, art. 5

- Il calendario delle operazioni (riunione preliminare, prove scritte, da svolgersi in 3 giorni anche non consecutivi, colloquio, eventuali prove suppletive) è definito dal Dirigente scolastico - o dal Coordinatore delle attività educative per le scuole paritarie - ed è comunicato al Collegio
- Le operazioni si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno

La riunione preliminare: gli adempimenti della Commissione

La commissione d'esame:

- assegna alle sottocommissioni gli eventuali candidati privatisti, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata;
- definisce gli aspetti organizzativi: durata di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le 4 ore, l'ordine di successione delle prove scritte, l'ordine delle classi per i colloqui, le modalità per lo svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con disabilità certificata o DSA certificato;
- predispone le prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e definisce i criteri comuni per la loro correzione e valutazione;
- individua gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone comunicazione ai candidati.

ATTENZIONE

- È competenza della Commissione valutare la necessità di prove d'esame differenziate sulla base del PEI
- La predisposizione delle prove differenziate è invece a cura della sottocommissione

Le prove d'esame



Prova scritta relativa alle competenze di italiano (D.M. 741/2017, art. 7)

Accerta:

- la padronanza della lingua
 - la capacità di espressione personale
 - il corretto ed appropriato uso della lingua
 - la coerente ed organica esposizione del pensiero
- La Commissione predispone almeno tre terne di tracce
 - Nel giorno di effettuazione della prova sorteggia la terna da proporre ai candidati
 - Ogni candidato sceglie una delle tre tracce sorteggiate

Tipologie suggerite:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico, anche attraverso richieste di riformulazione

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata all'interno della stessa traccia

Qualche suggerimento

- Fornire come stimolo un testo narrativo che presenti una situazione vicina al vissuto dei ragazzi, chiedere di narrare un'esperienza analoga a quella raccontata e di descrivere il proprio stato d'animo avendo come destinatari i compagni;
- proporre un problema corredato da alcuni dati o brevi testi, chiedere agli studenti di sviluppare un testo espositivo-argomentativo esprimendo la propria opinione, con il vincolo di tenere conto dei dati di partenza

(da un contributo di Maria Antonia Moretti)

In ogni caso, occorre precisare le consegne:

“Le tracce d'esame – che possono essere presentate attraverso un breve testo di carattere letterario (che serva da spunto), una frase chiave, un'immagine – devono contenere indicazioni precise relative alla situazione (contesto), all'argomento (tematica), allo scopo (l'effetto che si intende suscitare), al destinatario (il lettore a cui ci si rivolge). Tali indicazioni non dovranno essere percepite come una limitazione della libertà ideativa quanto piuttosto come strumenti che, insieme alla correttezza linguistica, aiutino ad indirizzare la creatività delle alunne e degli alunni verso una migliore e più efficace forma espressiva”.

Molteplici esempi si trovano nel *Documento di orientamento per la redazione della prova d'italiano* redatto dal gruppo coordinato dal prof. Serianni (in allegato alla nota MIUR prot. N. 892 del 17.01.2018)

Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (D.M. 741/2017, art.8)

Accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree:

- numeri;
- spazio e figure;
- relazioni e funzioni;
- dati e previsioni.



- La Commissione predisponde almeno tre tracce
- Nel giorno di effettuazione della prova sorteggia la traccia da proporre ai candidati

Ogni traccia deve essere riferita alle due seguenti tipologie:


- a) problemi articolati in una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova

Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere (D.M. 741/2017, art.9)

Accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del QCE di riferimento e, in particolare:

- al livello A2 per l'inglese;
- al livello A1 per la seconda lingua comunitaria.



Tipologie:

- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

La novità del voto unico alla prova di lingua straniera

Il D.M. 741 precisa che i quesiti, in riferimento alle tipologie indicate, vanno ponderati sui due livelli di riferimento del Quadro Comune Europeo per le lingue del Consiglio d'Europa (art. 9 c. 3)

Per la definizione del voto, che deve essere unico, il Decreto 741 non specifica invece le modalità attraverso le quali esso dovrà determinarsi; non indica infatti l'espressione "media dei voti", diversamente da quanto fa per la definizione del voto finale.

In mancanza di una indicazione esplicita sulla modalità per arrivare a determinare il voto unico delle due lingue straniere, si rimanda indirettamente ai criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse, definiti nell'ambito della riunione preliminare dalla commissione, che potrà quindi decidere in autonomia.

Quali possibili criteri?

- Per valutare la prova non è consigliabile assegnare un diverso "peso" alle due sezioni, in ragione della maggiore pratica degli alunni in inglese.
- Occorre invece elaborare quesiti che nelle due sezioni facciano riferimento ai due diversi livelli del QCE, per accertare la competenza complessiva dell'allievo nelle lingue straniere

Il colloquio (D.M. 741/2017, art.10)

È finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali

Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, che deve porre particolare attenzione alle capacità di:

- argomentazione
- risoluzione di problemi
- pensiero critico e riflessivo
- collegamento organico e significativo tra le discipline



- Tiene conto dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione
- Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto, come in passato, lo svolgimento di una prova pratica di strumento

Candidati con disabilità e DSA



Candidati con disabilità (D.M. 741/2017, art. 14)

- Per lo svolgimento dell'esame la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali (comma 1)
- Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale (comma 3)

Gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove (comma 2).

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione (comma 5).


Candidati con DSA certificato (D.M. 741/2017, art. 14)

- Lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe (comma 6)
- Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può:
 - riservare tempi più lunghi di quelli ordinari;
 - consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici, solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte (comma 7)
 - Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato (comma 8)

Candidati con DSA certificato (D.M. 741/2017, art. 14)

- Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva (comma 9).
- Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma (comma 10).

Anche in questo caso si stabilisce il diritto all'ottenimento del titolo finale della scuola secondaria di 1° grado da parte di tutti gli alunni, anche in presenza di percorsi molto differenziati.



Disposizioni comuni

- Per i candidati con disabilità o disturbi specifici di apprendimento certificati l'esito dell'esame viene determinato con i medesimi criteri definiti per tutti gli alunni
- Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

ATTENZIONE

La norma non fornisce disposizioni particolari per gli allievi che, pur formalmente individuati come BES dal Consiglio di classe, non siano in possesso di certificazione ma abbiano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

La valutazione finale



I principi generali

- La commissione delibera il voto finale in decimi
- L'esame si intende superato se il candidato ottiene una valutazione finale non inferiore a sei decimi
- La votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità dalla commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame
- Gli esiti finali dell'esame sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. Per i candidati che non abbiano superato l'esame bisogna usare solo la dicitura "esame non superato", senza indicazione del voto finale
- Per gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico

Il voto finale

La sottocommissione:

- preliminarmente calcola la media tra i voti delle tre prove scritte e del colloquio, senza applicare arrotondamenti all'unità superiore o inferiore;
- procede poi a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove d'esame;
- il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria

Ammissione	Voto italiano	Voto Matematica	Voto L. straniera	Voto colloquio
8	7	6	7	7
Media delle prove	$(7 + 6 + 7 + 7) / 4 = 6,75$			
Ammissione + media prove	$(8 + 6,75) / 2 = 7,375$			
Arrotondamento	7,37 		7	

Per i candidati privatisti, il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio; per frazioni pari o superiori a 0,5 è arrotondato all'unità superiore

Qualche suggerimento operativo



Per assicurare equità e obiettività alla valutazione nelle varie sottocommissioni è consigliabile predisporre griglie (articolate in indicatori e descrittori) o rubriche condivise

Si suggerisce di:

- evitare griglie generiche nella esplicitazione dei descrittori, formulati con espressioni sintetiche di valore (ad esempio “buono, sufficiente, adeguato, accettabile”), che lascerebbero un margine di discrezionalità troppo ampio;
- fare riferimento per le rubriche agli enunciati descrittivi della scheda di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione



Un esempio per la prova in Italiano

Dimensioni	Indicatori
1. Competenza testuale	• Rispetto delle consegne
	• Uso di un registro linguistico adeguato al tipo di testo
	• Coerenza e coesione nella struttura del discorso
	• Ordine dell'impaginazione e grafia
2. Competenza grammaticale	• Correttezza morfosintattica
	• Correttezza ortografica
	• Uso della punteggiatura
3. Competenza lessicale-semantica	• Appropriatezza del lessico
	• Ampiezza del repertorio lessicale
	• Uso di linguaggi settoriali
4. Competenza ideativa	• Scelta di argomenti pertinenti
	• Organizzazione degli argomenti
	• Ricchezza di informazioni
	• Presenza di valutazioni personali

Un esempio per il colloquio

Per valutarlo si può utilizzare una griglia o una rubrica articolata in tre dimensioni/criteri/indicatori:

- 1. Interazione comunicativa:** comprensione delle richieste della sottocommissione; atteggiamento con cui viene affrontata la prova
- 2. Conoscenze e loro rielaborazione:** conoscenza degli argomenti proposti; capacità di organizzare le conoscenze acquisite; capacità di argomentazione; rielaborazione personale
- 3. Esposizione:** organicità e completezza dell'esposizione; appropriatezza del lessico utilizzato; correttezza grammaticale e sintattica

- Per ogni criterio/indicatore si procede a definire i livelli e a descrivere ciascun livello in forma di prestazione
- È possibile attribuire un peso differente a ciascuna delle dimensioni considerate
- Si calcola il punteggio di ciascuna dimensione come media dei punteggi relativi a ogni indicatore

(rielaborazione di un contributo di Maria Antonia Moretti in "Notizie della Scuola", fascicolo n. 18 a.s. 2016/17)



La certificazione delle competenze



Valutazione e certificazione

- La valutazione in decimi ed il giudizio descrittivo hanno come oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento, indicandone i differenti livelli.
- La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione (D.M. 742/2017, art. 1 comma 2)



La certificazione nel primo ciclo non è tanto un attestato con valore legale ma piuttosto la documentazione di una progressione nell'acquisizione di competenze che è ancora in corso, che assume una prevalente funzione di conoscenza ed orientamento degli allievi, anche per fare acquisire loro fiducia nei propri mezzi, capacità di autovalutarsi e di scoprire le proprie attitudini *(G. Cerini)*

La certificazione delle competenze nel I ciclo di istruzione (D.M 742/2017)

- La certificazione è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'Esame di Stato
- Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale e va consegnato alla famiglia dell'allievo e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Il modello nazionale per la scuola secondaria di I grado è integrato da due sezioni, entrambe predisposte e redatte a cura di INVALSI:

- la prima descrive i livelli conseguiti dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica;
- la seconda certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della relativa prova scritta nazionale.

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (D.M. 742/2017, art. 4 comma 5).

Le Linee Guida - C.M. 312 del 9/1/2018


I presupposti per la certificazione:

- azione didattica specifica ed incisiva
- corretta e diffusa cultura della valutazione
- possesso di informazioni da cui far discendere l'apprezzamento e l'attribuzione del livello raggiunto
- utilizzo di strumenti adeguati (compiti di realtà, prove autentiche, ..)

Il documento:

- duplice versione per la scuola primaria e per la secondaria di 1° grado
- riferimento alle competenze chiave europee 2006, ridotte nel numero e semplificate

L'utilizzo di una scala a 4 livelli (avanzato, intermedio, base ed iniziale) rappresenta diversi gradi di progressione, non irrigidisce la valutazione, ma dà conto della sua evoluzione in coerenza con la sue finalità formative ed orientative



***BUON
LAVORO!***